

## **BGer 5A\_722/2019 vom 4. Mai 2020**

Bundesgericht, 2020-05-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5A\\_722\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_722_2019)

FR: TF 5A\_722/2019 du 4 mai 2020

IT: TF 5A\_722/2019 del 4 maggio 2020

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Le decisioni in materia di misure cautelari secondo l' art. 98 LTF sono decisioni di carattere temporaneo che disciplinano una situazione giuridica in attesa di un disciplinamento definitivo dato da una decisione principale ulteriore (v. Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3892 n. 4.1.4.2). Può trattarsi di provvedimenti conservativi, di provvedimenti di regolamentazione (volti cioè a regolamentare provvisoriamente le relazioni tra le parti), di provvedimenti di esecuzione anticipata o di provvedimenti procedurali (v. FF 2001 3892 n. 4.1.4.2; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 98 LTF ). Per consolidata giurisprudenza, le decisioni in materia di protezione dell'unione coniugale sono decisioni in materia di misure cautelari ai sensi dell' art. 98 LTF ( DTF 133 III 393 consid. 5).

La sentenza qui impugnata ha parzialmente confermato l'accoglimento dell'azione, introdotta dall'opponente, di accertamento (v. art. 88 CPC ) dell'esistenza di un obbligo contributivo a tutela dell'unione coniugale a carico del ricorrente. La causa, come riconosce lo stesso ricorrente, " verte ad accertare l'esistenza o meno di una misura provvisoria", ma è pure essa di natura cautelare, poiché è volta a determinare quali siano i contributi di mantenimento per il momento ancora in vigore e quindi a regolamentare provvisoriamente la relazione tra le parti. Di conseguenza, la sentenza di appello va considerata quale decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell' art. 98 LTF .

#### **E. 1.2**

La sentenza qui impugnata ha pure parzialmente confermato il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal ricorrente al precetto esecutivo fattogli notificare dall'opponente. Ciò non influisce però sulla natura cautelare della causa, trattandosi soltanto di una conclusione accessoria rispetto alla conclusione principale di accertamento (v. sentenza B 89/01 del Tribunale federale delle assicurazioni del 29 agosto 2002 consid. 2c, con rinvio a PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 6 ad art. 79 LEF ).

#### **E. 2**

Secondo l' art. 100 cpv. 1 LTF , il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. In virtù dell' art. 48 cpv. 1 LTF , gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

In concreto, dal tracciamento degli invii postali risulta che la sentenza cantonale impugnata è stata notificata al ricorrente in data 23 luglio 2019. Essa costituisce, come appena visto,

una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell' art. 98 LTF , per cui - contrariamente a quanto ritiene il ricorrente - il termine entro cui impugnarla non era sospeso dalle ferie giudiziarie estive dell' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF ( art. 46 cpv. 2 LTF ; v. sentenze 5A\_182/2007 dell'11 giugno 2007 consid. 2.1 in fine; 5A\_177/2007 del 1° giugno 2007 consid. 1.3). Il termine per adire il Tribunale federale ha quindi cominciato a decorrere il 24 luglio 2019 ( art. 44 cpv. 1 LTF ) per scadere giovedì 22 agosto 2019. Il gravame all'esame, consegnato alla posta svizzera in data 16 settembre 2019 (data del timbro postale), risulta quindi tardivo.

### **E. 3**

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La domanda di assistenza giudiziaria (e di gratuito patrocinio) del ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua eventuale indigenza, dato che il ricorso si rivelava fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, la quale non è incorsa in spese della sede federale ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.